

Regolamento per i prestiti sociali

Articolo 1 (Definizione e destinazione dei prestiti sociali)

1. I depositi in denaro effettuati dai soci per il conseguimento dell'oggetto sociale con obbligo di rimborso per la Cooperativa, previsti dallo statuto sociale, sono definiti prestiti sociali e sono disciplinati dal presente Regolamento.
2. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.
3. Non sono prestiti sociali i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Società. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Società e il Socio.

Articolo 2 (Condizioni per il deposito di risparmio presso la Cooperativa)

1. I depositi di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere effettuati dai soci regolarmente iscritti nei termini di legge con modalità e limiti derivanti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. È pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.
2. La Cooperativa deve rifiutare l'accettazione del deposito qualora siano stati raggiunti i limiti patrimoniali previsti dalle disposizioni legislative e amministrative in vigore.
3. La Cooperativa può restituire i depositi che, alla chiusura dell'esercizio, eccedano i limiti di cui al comma precedente, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con priorità per i depositi a vista rispetto a quelli vincolati e, per questi ultimi, con priorità per i depositi con vincolo di minore durata.

Articolo 3 (Importo massimo dei prestiti sociali)

1. I depositi effettuati da ciascun socio a titolo di prestito sociale, anche se suddivisi in più libretti, non possono complessivamente superare l'importo massimo stabilito dalle disposizioni legislative o amministrative emanate dalle autorità competenti per le cooperative edilizie di abitazione. Tale importo massimo è indicato nel Foglio Informativo Analitico.
2. Se per effetto dell'accreditamento degli interessi il prestito supera il limite di cui al comma precedente l'eccedenza cessa di produrre interessi, viene stornata dal conto del risparmio e dovrà essere prelevata dal socio. Nessun versamento può essere effettuato fino a quando i prelievi non abbiano diminuito le somme complessivamente depositate al di sotto dell'importo di cui al comma uno.

Articolo 4 (Apertura dei conti di risparmio)

1. In presenza delle condizioni di cui all'articolo 2 ed entro l'importo massimo di cui all'articolo 3, ciascun Socio può richiedere l'apertura di uno o più conti di risparmio.
2. I conti di risparmio sono nominativi ed intestati al Socio che ne ha richiesto l'apertura.
3. Il deposito minimo iniziale per l'apertura di ciascun conto di risparmio è stabilito in euro 100. Il deposito minimo iniziale è periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Per l'apertura del conto di risparmio, il Socio deve consegnare alla Cooperativa il proprio stato di famiglia e certificato di residenza, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, sottoscrivere il contratto che disciplina il conto e depositare la propria firma.
5. Il Socio intestatario è tenuto ad informare la Cooperativa di ogni variazione riguardante il proprio domicilio. In assenza di tale informazione, tutte le comunicazioni della Cooperativa al Socio si intenderanno per ricevute se dirette all'ultimo domicilio risultante dal libro soci.
6. All'atto dell'apertura del conto di risparmio viene rilasciato al Socio intestatario il relativo libretto di risparmio, con la medesima intestazione richiesta per il conto e con il numero progressivo attribuito al conto; il libretto di risparmio cooperativo non è trasferibile e deve essere utilizzato per tutte le operazioni effettuate sul conto. Al Socio intestatario viene, altresì, consegnata copia del contratto sottoscritto, copia del presente Regolamento nella versione in vigore alla data dell'apertura del conto e copia del foglio informativo analitico relativo alle condizioni economiche in vigore alla stessa data.
7. Le successive modifiche alle condizioni economiche, esclusi i tassi di interesse, sono comunicate ai Soci intestatari di conti di risparmio mediante affissione del nuovo Regolamento e del foglio informativo analitico presso la sede della Cooperativa e gli altri eventuali sportelli dalla stessa indicati per svolgere le operazioni relative al prestito sociale, entrambi i documenti devono riportare la data di aggiornamento e la decorrenza degli effetti delle modifiche apportate.

Articolo 5 (Operazioni sui conti di risparmio)

1. I depositi ed i prelevamenti sui conti di risparmio devono essere effettuati presso la sede della Cooperativa e gli altri eventuali sportelli della stessa indicati.
2. I depositi possono essere effettuati dal Socio titolare o da persona delegata, purché munita del libretto di risparmio; i depositi possono essere effettuati in contanti o con il versamento di assegni circolari, bancari o postali o bonifico bancario; le somme versate con assegni sono separatamente riportate sul libretto e saranno disponibili e fruttifere a partire dal giorno successivo a quello dell'incasso da parte della Cooperativa. I versamenti effettuati con assegni sono accettati salvo buon fine.
3. I prelevamenti devono essere effettuati dal Socio intestatario con la presenza del libretto di risparmio. I rimborsi, totali o parziali, delle somme depositate possono essere eseguiti su richiesta del socio soltanto con un preavviso di almeno 24 ore, secondo le modalità dettagliate sul Foglio Informativo Analitico. I rimborsi non possono mai essere a vista.
4. Il Socio intestatario può delegare altra persona maggiorenne ad effettuare singole operazioni di versamento o di prelevamento, utilizzando per ogni delega il modulo predisposto dalla Cooperativa; per ciascuna persona autorizzata ad operare per delega, il Socio intestatario deve presentare alla cooperativa apposita richiesta; la persona delegata deve essere munita di un documento di riconoscimento non scaduto e deve depositare la propria firma.
5. Per i conti vincolati per un determinato periodo di tempo, le operazioni di prelevamento possono essere effettuate alle condizioni e nei limiti stabiliti dal successivo articolo 6.
6. Tutte le operazioni effettuate su ciascun conto di risparmio sono riportate dalla Cooperativa sul relativo libretto di risparmio cooperativo e sono accompagnate dalla firma del dipendente incaricato e della persona o delle persone che effettuano l'operazione; gli interessi maturati al termine dell'anno solare e le relative ritenute fiscali sono riportati sul libretto in occasione della prima operazione effettuata dal Socio intestatario a partire dal 16 gennaio dell'anno successivo.
7. Il Socio intestatario non può riportare sul libretto alcuna iscrizione o annotazione diversa dalla firma apposta a lato di ciascuna operazione; in caso di discordanza fra i movimenti risultanti dal libretto di risparmio cooperativo e la corrispondente scheda della Cooperativa fanno fede le scritture contabili di quest'ultima.
8. Qualora il dipendente incaricato riscontri differenze fra i movimenti riportati sul libretto di risparmio e quelli risultanti dalla scheda corrispondente, il libretto verrà ritirato e sostituito con un nuovo libretto, nel quale saranno riportati il saldo del conto all'inizio dell'anno in corso e le operazioni effettuate dal 1° gennaio dello stesso anno.
Per la sostituzione del libretto, verrà addebitato sul conto, a titolo di rimborso delle spese sostenute, l'importo stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione, indicato nel foglio informativo analitico affisso nella sede della Cooperativa.
9. In caso di perdita, sottrazione o distruzione del libretto di risparmio, il Socio intestatario deve farne immediata denuncia scritta alla Cooperativa, che provvederà ad attribuire al conto di risparmio un nuovo numero, annullando il precedente, ed emetterà un nuovo libretto, nel quale saranno riportati il saldo del conto all'inizio dell'anno in corso e le operazioni effettuate dal 1° gennaio dello stesso anno. Per la emissione del nuovo libretto, verrà addebitato sul conto, a titolo di rimborso delle spese sostenute, l'importo stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione, indicato nel foglio informativo analitico affisso nella sede della Cooperativa.

Articolo 6 (Disponibilità delle somme depositate)

1. I prestiti sociali possono essere ordinari o vincolati per periodi di tempo predeterminati.
2. Ai prestiti sociali ordinari corrispondono conti di risparmio i cui depositi, se effettuati in contanti, possono essere prelevati dal giorno successivo a quello del deposito; i depositi effettuati con assegni possono essere prelevati dal giorno successivo a quello dell'incasso da parte della Cooperativa. Fermo restando che il socio può richiedere rimborsi parziali o totali con un preavviso di almeno 24 ore alla Cooperativa così come già previsto all'art. 5 comma 3 del presente regolamento, anche a tal fine, ove non ricorrano le condizioni previste dalla normativa in materia di prestito sociale per l'adozione delle garanzie in favore dei soci, un ammontare pari almeno al 30% dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta nelle forme di liquidità previste dal Regolamento Quadro di Legacoop.
3. Il Consiglio di Amministrazione, qualora si renda necessario per assicurare il regolare svolgimento dell'attività della Cooperativa ed il soddisfacimento delle richieste di prelevamento presentate, può stabilire, anche per periodi di tempo predeterminati, limiti di importo per i prelevamenti che possono essere effettuati giornalmente da ciascun conto di risparmio. In caso di urgenza, tale decisione può essere adottata dal Presidente della Cooperativa, con l'obbligo di provvedere a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione per la ratifica della propria decisione.
4. Ai prestiti sociali vincolati corrispondono conti di risparmio i cui depositi possono essere prelevati dal giorno successivo a quello di scadenza del vincolo concordato con la Cooperativa; il vincolo può variare da sei mesi a cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza per un periodo anche diverso da quello del vincolo precedente. Alla scadenza del vincolo, qualora il Socio intestatario

non comunichi alla Cooperativa, per iscritto o presentando l'apposito modulo e prima di tale scadenza ovvero nei dieci giorni immediatamente successivi, la propria intenzione di trasformare il prestito vincolato in prestito ordinario, il vincolo si rinnoverà automaticamente per il periodo minimo di sei mesi.

5. Gli interessi annualmente maturati sui conti vincolati possono essere prelevati dal Socio intestatario dal 16 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo; trascorso tale termine assumono lo stesso vincolo del capitale.
6. I conti vincolati non possono essere aperti per importi inferiori a euro 1.000,00; l'importo minimo può essere periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.
7. I Soci intestatari di conti vincolati possono richiedere, prima della scadenza del vincolo e con un preavviso di dieci giorni lavorativi, che una parte delle somme depositate, comunque non superiore ad un terzo dell'importo depositato su ciascun conto vincolato, venga trasferita in un conto libero, con la medesima intestazione; sulle somme trasferite al conto libero verrà riconosciuto l'interesse in vigore per i prestiti ordinari con decorrenza dal 1° gennaio precedente a quello del trasferimento.
8. Il trasferimento delle somme di cui al comma precedente può essere differito con delibera del Consiglio di Amministrazione, fino a 60 giorni dalla data della richiesta, qualora le richieste di svincolo anticipato siano complessivamente di importo tale da poter recare pregiudizio al regolare svolgimento dell'attività della Cooperativa. Di tale differimento il Consiglio di Amministrazione deve dare comunicazione all'Assemblea, illustrandone le motivazioni, nella relazione sulla gestione presentata a corredo del bilancio di esercizio immediatamente successivo.
9. I soci intestatari di conti vincolati possono presentare al Consiglio di Amministrazione una richiesta motivata di trasformazione del conto vincolato in conto ordinario; il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenga, valutate le motivazioni della richiesta e la possibilità di aderire alla stessa in relazione alla natura e caratteristiche degli impieghi per i quali i prestiti vincolati sono utilizzati, di poter concedere l'autorizzazione alla trasformazione, stabilisce la data dell'operazione, differendola, tenuto conto delle necessità e condizioni finanziarie della Cooperativa, per un periodo di tempo proporzionale alla durata residua del vincolo e, comunque, non superiore a sei mesi dalla data della richiesta.
10. Ai conti vincolati trasformati in conti ordinari si applica, con decorrenza dalla data di inizio del vincolo in corso, il tasso in vigore per i conti vincolati a sei mesi, purché il tempo trascorso da tale data sia superiore al vincolo minimo; in caso contrario, si applica il tasso in vigore per i conti di risparmio ordinari.

Articolo 7 (Interessi sulle somme depositate)

1. I prestiti sociali ordinari e vincolati fruttano, dalla valuta riconosciuta a ciascun deposito, l'interesse calcolato al tasso stabilito dal Consiglio di Amministrazione in misura differenziata in modo da privilegiare, per la maggior utilità per la Cooperativa e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati. I tassi in vigore sono indicati nel foglio informativo analitico affisso nella sede della Cooperativa e non possono in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge.
2. Qualora i depositi complessivamente effettuati dallo stesso Socio o le disponibilità residue sui conti di risparmio dal medesimo aperti siano inferiori a euro 250, gli stessi conti divengono infruttiferi per il periodo di tempo durante il quale tale valore minimo non sia superato. Il Consiglio di Amministrazione può periodicamente aggiornare il valore minimo richiesto per riconoscere gli interessi sui prestiti sociali.
3. Per il calcolo degli interessi maturati, ai depositi in contanti viene attribuita la valuta del giorno del deposito, ai depositi in assegni la valuta del giorno successivo a quello del loro incasso da parte della Cooperativa ed ai prelievi la valuta del giorno di esecuzione dell'operazione; gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile.
4. Per i conti vincolati, i tassi in vigore alla data della loro apertura e del rinnovo del vincolo restano invariati fino alla scadenza dello stesso, salvo che non si verificano rilevanti variazioni dei tassi mediamente praticati dagli istituti di credito sui mutui fondiari; alla scadenza del vincolo, in caso di rinnovo verranno applicati i tassi in vigore in relazione alla durata del nuovo vincolo.
5. I tassi di interesse in vigore alla data di apertura del conto di risparmio sono riprodotti nel contratto sottoscritto dal Socio intestatario.
6. Le modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione nei tassi di interesse applicati ai prestiti sociali sono comunicate ai Soci intestatari di conti di risparmio presso l'ultimo domicilio reso noto alla Cooperativa.
7. Qualora le modifiche deliberate riducano i tassi precedentemente in vigore, il Socio intestatario di un conto di risparmio ordinario ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità, richiedendo, per iscritto o recandosi presso la Cooperativa, la chiusura del conto entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
8. I conti per i quali venga presentata, nel termine indicato dal comma precedente, la richiesta di chiusura sono estinti calcolando gli interessi maturati fino alla data di ricevimento o presentazione della richiesta di estinzione al tasso in vigore prima della delibera di variazione approvata dal Consiglio di Amministrazione; l'importo comprensivo del capitale e degli interessi maturati viene portato a credito del Socio interessato, che lo potrà ritirare a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di

ricevimento o presentazione della richiesta di estinzione; sull'importo portato a credito del socio non matureranno ulteriori interessi.

Articolo 8 (Documentazione delle operazioni eseguite sui conti)

1. La Cooperativa invia a ciascun Socio intestatario di conti di risparmio, entro il mese di febbraio di ciascun anno, l'elenco delle operazioni effettuate sul conto nel corso dell'anno precedente, ivi compresi gli interessi maturati e le ritenute effettuate sugli stessi.
2. La comunicazione annuale può non essere inviata ai Soci i cui conti di risparmio presentino, complessivamente, una giacenza inferiore al limite minimo previsto dall'articolo 7, comma 2, e per i conti di risparmio sui quali non sia stata effettuata alcuna operazione.
3. Il Socio intestatario di un conto di risparmio ha diritto di richiedere, versando contestualmente alla Cooperativa il rimborso spese indicato nel foglio analitico illustrativo delle condizioni economiche in vigore, informazioni su singole operazioni o su gruppi di operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni; le informazioni richieste devono essere fornite, per iscritto, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 9 (Fogli informativi analitici)

1. I tassi di interesse e le altre condizioni economiche applicate dalla Cooperativa ai prestiti sociali sono analiticamente esposte in un foglio informativo che deve restare affisso presso la sede della Cooperativa e consegnato ai Soci all'atto dell'apertura di ciascun conto di risparmio.
2. I fogli informativi analitici sono conservati agli atti della Cooperativa per i cinque anni successivi alla data iniziale di affissione; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

Articolo 10 (Recesso o decesso del Socio intestatario di conti di risparmio)

1. In caso di recesso o esclusione del Socio che sia intestatario di conti di risparmio, le somme sugli stessi depositate cessano di essere considerate prestiti sociali con effetto dalla data del recesso o esclusione e vengono portate a credito del Socio con gli interessi maturati fino a tale data. Sul credito del Socio non maturano ulteriori interessi.
2. Su tale credito la Cooperativa può rivalersi per debiti del Socio receduto o espulso nei suoi confronti.
3. Il Socio receduto o espulso può provvedere al ritiro delle somme a suo credito, al netto degli eventuali debiti di cui al comma precedente, a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data del recesso o esclusione.
4. In caso di decesso del Socio intestatario di conti di risparmio, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di eredità e di diritto di famiglia.

Articolo 11 (Obblighi della cooperativa e garanzia per i soci depositanti)

1. Nello svolgimento delle attività del prestito sociale la Cooperativa garantisce la massima riservatezza e risponde dell'operato dei dipendenti e delle persone comunque incaricate ad operare sui prestiti sociali.
2. Nei luoghi in cui si svolgono le operazioni di prestito sociale la cooperativa espone, in modo visibile ai soci:
 - delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005, ed eventuali successive modificazioni anche in attuazione dell'articolo 1, comma 240, della legge 205/2017;
 - l'ultimo provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in materia di Prestiti da soci di cooperative;
 - il Regolamento Quadro del prestito sociale di Legacoop nazionale, comprese le delibere delle Associazioni per la determinazione del vincolo di liquidità;
 - lo Statuto Sociale
 - il presente regolamento;
 - il Foglio Illustrativo Analitico in vigore;
 - la comunicazione di cui ai successivi commi 4 e 4.1 del presente Regolamento;
 - lo stralcio della nota integrativa dedicata al prestito sociale.
3. Nella nota integrativa del bilancio sono incluse le seguenti informazioni:
 - l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
 - qualora la raccolta di prestito sociale ecceda i trecentomila euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della cooperativa, l'indicazione della forma di garanzia adottata tra quelle previste dalla normativa in materia di prestito sociale, nonché del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia);
 - il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
 - ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;

- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/I)/AI$, ove, il risultato inferiore a 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.
4. Il Consiglio di Amministrazione fornisce nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 c.c. una comunicazione completa e chiara in merito alla gestione del prestito sociale, al suo utilizzo, al rapporto tra prestiti sociali e patrimonio, alla coerenza con le nuove disposizioni eventualmente emanate, nonché, in caso di attivazione delle garanzie previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale, un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso.
- 4.1 Nella comunicazione annuale, inoltre, il Consiglio di Amministrazione illustra ai soci cooperatori:
- i risultati dell'attività di vigilanza di cui ai successivi commi 8, 9 e 10 svolta dall'organo di controllo, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci, dei limiti di legge e delle altre norme del presente Regolamento;
 - l'andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento.
- Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio o in atti equipollenti, anche nell'ambito dell'illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, la gestione della raccolta del prestito.
5. Gli organi preposti al controllo e alle certificazioni della gestione amministrativa, contabile e del bilancio, garantiscono il rispetto:
- delle norme contenute nel presente regolamento
 - delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.)
 - delle istruzioni della Banca d'Italia
 - delle norme di legge.
- La Cooperativa si impegna inoltre a garantire:
- la verifica degli indici di attenzione di cui all'articolo 4 del Regolamento Quadro Legacoop, ad esclusione del vincolo di liquidità qualora ricorrano i presupposti di legge ai fini della adozione delle forme di garanzia previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale;
 - in presenza degli indici di attenzione previsti dall'articolo 4 del Regolamento Quadro di Legacoop, il Consiglio di Amministrazione deve adottare le misure previste dall'articolo 5 del Regolamento Quadro medesimo.
6. L'ammontare complessivo del Prestito Sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio rettificato in base ai criteri previsti dalle norme per la redazione del bilancio consolidato.
7. Ove ricorressero i presupposti di legge, la cooperativa deve assistere il prestito sociale in misura pari al 30 per cento del suo valore complessivo attraverso una delle forme di garanzia in favore dei soci previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.
8. I controlli sul prestito sociale e sul rispetto del presente regolamento vengono svolti dall'Organo di Controllo e, laddove presente, anche dalla società di revisione.
9. L'Organo di Controllo, anche sulla base delle informazioni trasmesse dal Consiglio di amministrazione, effettua le verifiche di cui al precedente comma e presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, con eventuali sollecitazioni ad adottare i necessari correttivi in presenza di situazioni di criticità.
10. La società di revisione, laddove eserciti l'attività di certificazione prevista dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, svolge in materia di prestito sociale controlli autonomi. Verifica la relazione semestrale trasmessa dal Revisore Unico e/o Collegio Sindacale e indica nel proprio elaborato eventuali infrazioni al regolamento.
11. L'organo di controllo e la società di revisione, qualora nella propria attività di cui ai precedenti commi 8, comma 9, comma 10, rilevino significative violazioni o il verificarsi degli indici di attenzione, ne riferiscono, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della cooperativa.
12. Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 30 giorni provvede ad attivare le misure necessarie a rimuovere le violazioni o le fattispecie rappresentate dagli indici di attenzione, informandone prontamente l'organo di controllo, ovvero a comunicare i motivi per i quali ha deciso di non intervenire.
13. Qualora l'Organo di Controllo valuti non idonei i contenuti del Piano o le misure di rientro adottate dall'organo di amministrazione, è possibile sottoporre i relativi casi di disparità di giudizio alla valutazione di una società di revisione, allo scopo di identificare le decisioni più coerenti da assumere in presenza degli indici di attenzione. La società di revisione sarà selezionata da Legacoop nazionale su richiesta di uno dei due organi.
14. Qualora il precedente termine di 30 giorni sia decorso infruttuosamente ovvero non sia stata attivata la società di revisione secondo il comma precedente, l'Organo di Controllo deve procedere secondo i criteri e le procedure previste dall'articolo 5 del "Regolamento Quadro Legacoop del Prestito Sociale".

15. Le norme contenute nel presente regolamento possono essere modificate solo dall'assemblea dei soci salvo che si tratti di nuove disposizioni di legge o emanate dagli organi competenti nel qual caso possono essere introdotte dal Consiglio di Amministrazione che li sottoporrà all'approvazione della prima assemblea utile.

Articolo 12 (Norme e disposizioni applicabili)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni di legge in materia di Prestiti da soci di cooperative e quelle emanate dalle autorità competenti quali il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.), la Banca d'Italia, nonché il Regolamento Quadro di Legacoop (approvato e allegato al presente regolamento).

Il Consiglio di Amministrazione

Approvato dall'Assemblea Ordinaria Soci del 12 Dicembre 2019
Modificato dall'Assemblea Ordinaria dei soci del 24/06/2021

REGOLAMENTO QUADRO DI LEGACOOP SUL PRESTITO SOCIALE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1.1 Oggetto del presente Regolamento Quadro è la disciplina delle modalità e delle condizioni di monitoraggio ai fini di un corretto e trasparente utilizzo dello strumento del Prestito sociale che le cooperative aderenti a Legacoop nazionale debbono recepire in considerazione della rilevanza associativa che lo stesso viene ad assumere.

1.2 Il Regolamento Quadro ha la finalità di fornire alle cooperative aderenti strumenti utili a mantenere sotto controllo il rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente alla raccolta del prestito sociale e di prevenire l'insorgere di fattispecie che possano rappresentare un potenziale rischio per il regolare andamento dello stesso nei confronti dei soci e delle cooperative, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione del prestito sociale nei confronti dei soci e dei terzi.

1.3 Alla luce delle suddette finalità si introducono obblighi informativi in capo agli organi sociali e indici di attenzione in presenza dei quali gli organi di amministrazione e di controllo delle cooperative debbono rispettare determinate procedure e assumere eventualmente interventi correttivi.

Articolo 2 – Ambito di applicazione del Regolamento Quadro

2.1 Il presente Regolamento Quadro si applica alle cooperative aderenti a Legacoop, indipendentemente dal numero di soci, che raccolgano prestito sociale in misura superiore a trecentomila euro.

2.3 Ai fini della redazione del bilancio, il prestito sociale deve essere allocato nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D3 (debiti verso soci per finanziamenti) e la relativa entità essere annotata in nota integrativa in modo tale da essere comunque distinto da eventuali altri valori ivi allocati.

2.4 Il presente Regolamento Quadro non si applica alle cooperative in procedura di liquidazione volontaria o soggette a procedure concordatarie o concorsuali, nonché alle cooperative che raccolgono risparmio nell'ambito del "Gruppo", come definito ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione CICR n. 1058 del 19 luglio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle cooperative di cui all'articolo 112, comma 7, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 3 – Obblighi informativi

3.1 L'organo di amministrazione deve fornire ai soci prestatori, almeno una volta l'anno una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto di prestito sociale, che abbia almeno il contenuto minimo previsto dall'articolo 1, commi 238 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dai relativi provvedimenti attuativi, e da ogni informazione necessaria per garantire conoscenza e consapevolezza del rapporto medesimo.

3.2 L'organo di amministrazione, in caso di aumento del rapporto tra il valore della raccolta del prestito sociale e il patrimonio netto in misura superiore a 0,2 punti, deve altresì fornire indicazioni in merito alle motivazioni dell'eventuale decremento del patrimonio o dell'aumento del prestito sociale.

3.3 Qualora la cooperativa superi il limite previsto dall'articolo 1, comma 240, lettera c. della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (raccolta di prestito sociale superiore al valore del patrimonio della cooperativa), nonché quelli stabiliti dall'articolo 1, comma 240, lettera e. della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (raccolta di prestito sociale superiore al doppio del patrimonio o avente un rilievo significativo), l'organo di amministrazione avrà l'obbligo di motivare le ragioni dei passaggi medesimi con l'esplicitazione delle misure adottate per regolarizzare la posizione della cooperativa nei tempi e alle condizioni previsti dalla normativa in esame.

Articolo 4- Indici di attenzione

4.1 Per indice di attenzione si intende una situazione cui la cooperativa deve tempestivamente reagire al fine di determinare azioni e misure correttive tali da superare gli scostamenti rilevati.

4.2 Al fine di consentire il monitoraggio preventivo della normale funzionalità del prestito sociale e del rispetto dei limiti posti allo stesso dalla disciplina legale e regolamentare, vengono individuati i seguenti "indici di attenzione":

a) mancato rispetto della percentuale relativa al vincolo di liquidità dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito sociale, la cui misura è stabilita in relazione al modello imprenditoriale e mutualistico della cooperativa e comunque in misura non inferiore al 30%;

b) riduzione del Patrimonio netto superiore al 12% per singolo esercizio ovvero superiore al 20% nel triennio. Tale indice si manifesta qualora lo scostamento si determini anche alternativamente:(i) sulla base delle risultanze di un singolo bilancio di esercizio, (ii) quale effetto di più esercizi, le cui negatività comportino una riduzione complessiva superiore al 20%. Il tutto assumendo quale riferimento l'ultimo bilancio approvato, al momento del recepimento del presente Regolamento Quadro. Se la cooperativa ha l'obbligo di redigere il bilancio consolidato il valore del patrimonio ai fini di cui alla presente lettera è quello risultante dall'ultimo bilancio consolidato presentato in assemblea ordinaria;

c) presenza contestuale delle seguenti fattispecie: decremento del patrimonio, aumento del prestito sociale e gestione operativa negativa della cooperativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A- B articolo 2425 c.c.).

4.3 L'indice di cui alla lettera a) del presente articolo non deve essere rilevato qualora la cooperativa debba assicurare ai soci una delle forme di garanzia previste dall'articolo 1, comma 240, lettera c), della legge 205/2017. Le modalità di determinazione della percentuale dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito sociale da mantenere liquida sono proposte dalle Associazioni di settore di cui all'articolo 34 dello Statuto di Legacoop nazionale in relazione alle caratteristiche delle cooperative loro aderenti. In alcun modo il parametro di liquidità potrà, nelle disposizioni integrative da parte delle associazioni, essere portato ad una soglia inferiore al 30%. Non potranno considerarsi nell'ambito delle disponibilità liquide i titoli in possesso della cooperativa dati in pegno. La Direzione nazionale di Legacoop verifica ed approva le proposte delle Associazioni di settore.

4.4 Fermo restando l'obbligo da parte delle cooperative di adottare gli indici di attenzione, così come indicato dal presente articolo, le Associazioni di settore di cui all'art. 34 dello statuto di Legacoop, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze delle cooperative loro aderenti, possono altresì definire ulteriori modalità di informazione dei soci e/o un insieme di buone pratiche di monitoraggio preventivo, da proporre alle rispettive associate, le quali potranno in ogni caso decidere se recepirle od eventualmente integrarle. Le Associazioni interessate, prima di procedere alla formale adozione delle ulteriori buone pratiche, sono tenute a darne informazione in sede di Direzione di Legacoop nazionale.

Art 5. Modalità di controllo degli indici di attenzione

5.1 Il monitoraggio sul rispetto degli Indici di attenzione è affidato in primo luogo all'Organo di amministrazione.

5.2 L'Organo di amministrazione – in caso di superamento di uno degli indici - dovrà darne notizia all'Organo di controllo facendo seguire senza indugio la adozione di un piano volto ad un rientro negli Indici entro un termine compatibile con l'entità dello scostamento (d'ora innanzi definito semplicemente il "Piano"). Il Piano dovrà prevedere termini intermedi tramite cui sia possibile verificare il suo corretto andamento.

5.3 L'Organo di amministrazione potrà – in alternativa alla formulazione del Piano - prospettare quali misure di rientro abbia già adottato.

5.4 L'Organo di Controllo vigilerà, nell'ambito dei suoi doveri definiti dall'art. 2403 c.c., che la gestione della Cooperativa non si discosti dagli Indici. Ove nell'ambito dei controlli che gli sono affidati rilevi uno scostamento dagli Indici, l'Organo di Controllo, qualora l'Organo di amministrazione non vi abbia già autonomamente provveduto, chiederà informazioni ai sensi dell'art. 2403 bis co.2 c.c. all'Organo di amministrazione, invitandolo ad illustrare il Piano di cui al precedente comma 2 o le misure

predisposte. L'Organo di Controllo valuterà l'idoneità del Piano rispetto alle finalità sue proprie e terrà monitorate le scadenze in esso contenute per accertare la progressione della sua concreta attuazione, anche ai fini dell'informativa di cui all'articolo 3.

5.5 L'Organo di Controllo darà atto di questi punti di controllo, nonché delle loro risultanze ove sussistano elementi di rilievo ai fini dell'informativa, nella propria Relazione al Bilancio d'esercizio, affinché i soci ne siano resi edotti, ferma restando la possibilità per l'Organo di Controllo di avvalersi dei poteri attribuitigli dall'art. 2406 ultimo comma c.c.. Nei casi più gravi sono in ogni caso salvi i poteri di cui all'art. 2409 c.c. o la eventuale richiesta, da parte dell'Organo di Controllo, dell'adozione di adeguati provvedimenti da parte degli Organi di Vigilanza Amministrativa previsti dal d.lgs 220 del 2002.

5.6 Qualora l'Organo di Controllo valuti non idonei i contenuti del Piano o le misure di rientro adottate dall'organo di amministrazione, è possibile sottoporre i relativi casi di disparità di giudizio alla valutazione di una società di revisione, allo scopo di identificare le decisioni più coerenti da assumere in presenza degli indici di attenzione di cui al precedente articolo 4. La società di revisione sarà selezionata da Legacoop nazionale - su richiesta di uno dei due organi - nell'ambito di quelle convenzionate ai sensi dell'articolo 15 della legge 59 del 1992 e sulla base di criteri generali stabiliti da una delibera della Direzione nazionale. In assenza di soluzione resta salva la possibilità di esercitare le prerogative di cui al precedente punto 5.5.

Articolo 6 - Cooperative prive di Organo di controllo

6.1 Nelle cooperative che non hanno l'obbligo di istituire l'organo di controllo ai sensi dell'articolo 2543 c.c., i compiti che il presente Regolamento Quadro attribuisce al medesimo organo di controllo sono affidati ad uno o più membri dell'organo di amministrazione, a tal fine formalmente delegati ai sensi dell'articolo 2381 c.c.

Articolo 7 – Sanzioni

7.1 Qualora la condotta degli organi sociali della cooperativa violi quanto previsto dal presente Regolamento Quadro, potranno essere applicate le sanzioni previste dall'articolo 10 dello Statuto di Legacoop Nazionale e dal relativo Regolamento.

Articolo 8 – Formazione

8.1 La cooperativa si impegna a mettere a disposizione dei membri dell'organo di Amministrazione, in particolare i membri di nuova elezione, un percorso formativo in materia di prestito sociale e di bilancio predisposto da Legacoop nelle sue varie articolazioni. Il C.d.A. certifica l'avvenuta formazione con specifica delibera.

Art 9 - Adozione del regolamento quadro da parte delle cooperative

9.1 A seguito della emanazione da parte della Legacoop Nazionale del presente Regolamento Quadro, le Cooperative sono tenute ad aderirvi, integrando o modificando i propri regolamenti in materia di prestito sociale mediante deliberazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dall'art. 2521 ultimo capoverso c.c. Il recepimento da parte della cooperativa dei contenuti del Regolamento Quadro dovrà comunque avvenire entro e non oltre l'assemblea di bilancio ordinario relativo all'esercizio 2018.

9.2 Dopo l'adozione del Regolamento Quadro, le cooperative potranno farne menzione negli atti che fissano le condizioni generali di prestito con i soci prestatori.

9.3 Qualora la emananda normativa in materia di prestito sociale preveda modalità di controllo, monitoraggio e procedure di gestione del rischio differenti da quello previsto dall'articolo 5, l'organo di amministrazione provvede a correggere il regolamento per renderlo immediatamente coerente con le disposizioni di legge da sottoporre successivamente all'approvazione da parte della prima assemblea utile.

Legacoop